

# Servizio Sanitario Regionale - Azienda USL Umbria n.1

**Delibera del Direttore Generale n. 416 del 29/05/2013**

**Oggetto:** Convenzione tra questa U.S.L. e la Fraternita di Misericordia di Castiglione del Lago per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario. Rinnovo.

**Proponente:** Affari Generali e Legali - Perugia

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 1667 del 27/05/2013 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Roberto NOTO;

il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Diamante PACCHIARINI.

## **DELIBERA**

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giuseppe LEGATO)\*

\* Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

PREMESSO che con Delibera n. 305 del 21/5/2010 era stato stabilito di rinnovare con la *Fraternita di Misericordia di Castiglione del Lago* la convenzione per lo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario per il periodo 16/6/2010 – 31/5/2013, prevedendo un budget annuo di € 52.152,00 a fronte di una percorrenza annua di km. 65.600;

CHE con Delibera n. 193 del 31/3/2012 era stato stabilito, altresì, di attribuire alla predetta *Fraternita* anche il trasporto dializzati barellati o non trasportabili con i comuni mezzi di trasporto al prezzo di € 90,00 a seduta dialitica per viaggio singolo, e al prezzo di € 60,00 cadauno a seduta dialitica se viaggio multiplo, entrambi comprensivi di andata e ritorno;

CHE con successiva Delibera n. 685 del 19/12/2012 era stata disposta la riduzione del 10% sul rimborso kilometrico per i trasporti sanitari e sul rimborso forfetario per il trasporto dei dializzati - in ottemperanza a quanto stabilito dal D. L. 6/7/2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invariazione dei servizi ai cittadini) convertito dalla L. 7/8/2012 n. 135, l'art. 15 comma 13 lett. a) - e concedendo la disponibilità all'effettuazione dei corsi di formazione (alcune lezioni teorico - pratiche e BLS) tramite il Centro di Formazione Professionale di questa U.S.L.,

RILEVATO che, a seguito di intese intervenute, la *Misericordia di Castiglione del Lago* ha accettato la proposta di questa U.S.L. di rinnovo triennale della convenzione alle attuali condizioni, vale a dire:

- Decorrenza: 1/6/2013 per 3 anni
- Prezzo € 0,72/KM. per KM. 65.600 all'anno
- Dializzati : € 81 a seduta se viaggio singolo, € 54 cadauno a seduta se viaggio multiplo, entrambi comprensivi di andata e ritorno
- Corsi di formazione per il personale addetto ai servizi della USL (alcune lezioni teorico-pratiche e BLS) da concordare con il Coordinamento delle Misericordie
- Territori: Castiglione del Lago, Tuoro, Panicale, Paciano

RITENUTO, pertanto, sentita la Responsabile della Centrale Operativa Trasporti, di rinnovare la convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante della stessa, con la *Fraternita della Misericordia di Castiglione del Lago*, alle condizioni sopra dette, ratificando, a sanatoria, l'eventuale attività effettuata dalla *Misericordia* dal 1/6/2013 fino alla stipula della convenzione;

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera:

1. Rinnovare con la *Fraternita della Misericordia di Castiglione del Lago* la convenzione di cui al testo allegato per il periodo 1/6/2013 – 31/5/2016;
2. Ratificare a sanatoria l'eventuale attività effettuata dal 1/6/2013 fino alla data della stipula della convenzione;
3. Di stabilire che il costo presunto per le attività di trasporto sanitario oggetto della convenzione allegata è pari ad € 86.112,00 annui, (di cui € 47.232,00 per i viaggi a kilometro, ed € 38.880,00 per i dializzati) da imputare al Conto di Bilancio 480 – 60 – 12, per cui a carico del Bilancio dell'anno 2013, per il periodo 1/6/2013 – 31/12/2013, dovrà essere prevista la spesa presunta di € 43.056,00;
4. Trasmettere la presente Delibera alla Centrale Operativa Trasporti, al POU ed al Distretto del Trasimeno, dando mandato a questi ultimi di predisporre tutti gli adempimenti di tipo amministrativo ed amministrativo contabile collegati alle convenzioni di cui al presente atto,

compresi quelli legati all'art. 26 del D. L.vo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

5. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

IL RESPONSABILE P.O.  
AFFARI GENERALI  
Dott.ssa M. Gabriella Stortoni

IL DIRIGENTE U.O.  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
Avv. Giulia Silvestri

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA N. 1 E LA FRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI CASTIGLIONE DEL LAGO PER L'INTEGRAZIONE NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, TRASPORTO INFERMI ED ALTRE ATTIVITA' DI TRASPORTO IN AMBITO LOCALE.**

Addì..... nella sede della USL Umbria n. 1 in Perugia, via Guerra 21, in carta semplice ai sensi dell'art.8 della legge 11/8/1991 n.266 ed in tre originali.

TRA

**La Azienda USL Umbria n. 1 con sede in Perugia, via Guerra 21,** P.IVA / C.F. 03301860544 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dr. Giuseppe Legato, nato a Taurianova (RC) il giorno 16 marzo 1949, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della AUSL Umbria n. 1 di Perugia, di seguito denominata USL,

E

**LA FRATERNITA DI MISERICORDIA di CASTIGLION DEL LAGO con sede in CASTIGLION DEL LAGO, P.zza Stazione n. 16** (di seguito denominata MISERICORDIA ) cod. fiscale 01971130545 rappresentata dal sig. Ivo MASSINELLI nato a Castiglion del Lago il 5 giugno 1959 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della predetta Misericordia.

***PREMESSO CHE***

LA FRATERNITA DI MISERICORDIA con sede in CASTIGLION DEL LAGO costituita con atto in data 5/10/1992 registrato a Perugia il 12/11/1992, raccolta numero 05041/S3, è associazione di volontariato

iscritta al registro regionale umbro delle organizzazioni del volontariato, al n. 778/94 per lo svolgimento di attività di pronto soccorso, trasporto di malati e feriti a mezzo di ambulanza, interventi in caso di pubblica calamità, anche di intesa con pubbliche autorità.

Ai sensi dello Statuto la Misericordia esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza (art.4). La Misericordia può altresì esercitare ogni altra opera di umana e cristiana carità sempre senza fini di lucro.

Tutto ciò premesso,

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
- 2) Costituiscono oggetto della presente convenzione i servizi di trasporto autorizzati dalle competenti strutture della UsI nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1324 del 2/10/2002 e dalla nota esplicativa della Regione Umbria prot. n. 190700 del 6/12/2006:
  - a) per ricovero ordinario presso strutture ospedaliere della Regione Umbria ;
  - b) per esecuzione di esami strumentali o procedure terapeutiche presso strutture di diagnosi e cura della UsI Umbria n. 1 o Aziende Ospedaliere della Regione;
  - c) per accesso disabili verso servizi sanitari di riabilitazione;
  - d) di ricoverati dimessi da ospedali della UsI in particolari condizioni ;
  - e) di dializzati cronici
  - f) per ricoveri di urgenza;

- g) per trasferimenti di ricoverati da ospedali della U.s.l. ad altre strutture sanitarie esclusivamente per motivi clinici;
  - h) di materiali biologici e campioni vari.
- 3) I servizi vengono affidati alla MISERICORDIA in via non esclusiva, per le zone e con le note indicate nell'art. 22, riservandosi la U.S.L. la possibilità di provvedere con mezzi e personale proprio, senza che la MISERICORDIA possa vantare diritti o aspettative di alcun genere, fermo restando che l'immissione nel servizio di eventuali nuovi soggetti non dovrà determinare una riduzione del chilometraggio previsto dal successivo art. 14. L'ampliamento dell'offerta MISERICORDIA in nuove zone o con modalità diverse non comporterà automaticamente il diritto di effettuare trasporti autorizzati dalla Usl.
- 4) Nella esecuzione dei trasporti di cui alla presente convenzione la MISERICORDIA si impegna a rispettare il Disciplinare di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 718 del 19/12/2012, che, a tal fine, viene fornito in copia.
- 5) I servizi di trasporto dovranno essere effettuati secondo il percorso più breve dal luogo di stazionamento dei mezzi più vicino al luogo di prelievo, dell'utente o del materiale autorizzato, alla destinazione sanitaria e ritorno. Ove per motivi particolari non possano essere seguiti i percorsi più brevi, il percorso alternativo dovrà essere indicato nell'autorizzazione al trasporto e ciò anche quando il percorso alternativo dipenda dalla necessità e opportunità di concentrare su un unico mezzo più pazienti con residenze e/o destinazioni diverse. Quando la variazione si determini per motivi imprevisti e vi sia urgenza, dovrà essere

ratificato con annotazione nella autorizzazione al trasporto a cura del centro preposto all'autorizzazione, in base a relazione del preposto della MISERICORDIA

- 6) Nei servizi di trasporto andata e ritorno, i mezzi della Misericordia sosterranno nel luogo di andata in tutti i casi in cui la durata della sosta sia pari o inferiore alla somma del tempo occorrente per il ritorno e per una successiva andata, salvo che la sosta non pregiudichi l'effettuazione di altri trasporti. In tale caso il preposto della Misericordia dovrà consegnare il paziente al Servizio presso il quale lo stesso è stato accompagnato, purchè il Servizio di destinazione, in relazione al trattamento da eseguire, presupponga la presa in carico del paziente stesso.
- 7) I servizi di trasporto potranno essere effettuati esclusivamente sulla base di apposita autorizzazione rilasciata alla MISERICORDIA, redatta da parte del competente responsabile della U.s.l. e con le modalità indicate nel Disciplinare approvato con la Delibera n. 718 del 19/12/2012 di cui all'art. 4, ivi comprese quelle di cui all'articolo precedente e salvo quanto previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 5.
- 8) In deroga a quanto previsto all'articolo precedente i trasporti di emergenza possono essere richiesti unicamente dalla centrale operativa del 118 presso l'azienda ospedaliera di Perugia e saranno eseguiti immediatamente, fino al "codice verde", secondo le disponibilità della Misericordia, con ratifica a posteriori da parte del competente responsabile della U.s.l.. Oltre il "codice verde"

sarà premura della Azienda U.S.L. n. 2 provvedere alla presenza del Medico tramite l'Ospedale locale.

- 9) La MISERICORDIA fornirà un elenco completo, costantemente aggiornato, dei mezzi messi a disposizione per i servizi oggetto della Convenzione attestandone, sotto la propria esclusiva responsabilità l'idoneità sotto tutti i punti di vista: tecnici e sanitari. Quanto alla consistenza minima degli equipaggi la Misericordia dovrà di norma assicurare una presenza minima di personale a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate nella misura e con le caratteristiche sotto specificate:

- a) ambulanza per il - 1 autista e 1 barelliere

trasporto sanitario con specifico  
addestramento nella  
attività di primo  
soccorso

- b) pulmini o autovetture - 1 autista

per trasporto di sangue  
o altri materiali biologici

Nell'elenco dovrà essere indicato il luogo di normale stazionamento dei mezzi.

- 10 Per ciascun mezzo di cui all'art. 9 la MISERICORDIA, sotto la propria esclusiva responsabilità, indicherà la compagnia assicuratrice che copre i rischi nei confronti dei pazienti trasportati sia per fatti dipendenti dai mezzi utilizzati che dalla circolazione e dal personale della MISERICORDIA ed i relativi massimali assicurati.

- 11 La U.s.l. si obbliga a comunicare con immediatezza alla MISERICORDIA ogni richiesta di risarcimento che dovesse pervenire alla medesima e che comporti il coinvolgimento diretto o indiretto della MISERICORDIA, la quale terrà indenne la U.S.L. da ogni danno conseguente sia a fatti dipendenti dai mezzi utilizzati, che dalla circolazione nonché dal personale della MISERICORDIA.
- 12 Per quanto concerne i mezzi di trasporto, la MISERICORDIA si impegna a rispettare quanto stabilito dal regolamento per la disciplina della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario pazienti approvato con Delibera del Direttore Generale della U.S.L. n. 718 del 19/12/2012, che, a tal fine, viene fornito in copia.
- 13 Per i servizi di trasporto di cui ai precedenti articoli nessun tipo di compenso può essere richiesto dalla MISERICORDIA o accettato. E' consentito il trasporto contemporaneo di pazienti autorizzati dalla Usl e di altri soggetti a condizione che la presenza di questi ultimi non pregiudichi in alcun modo la prestazione nei confronti dei pazienti Usl e non comporti costi aggiuntivi per la Usl stessa.
- 14 Per la copertura delle spese di trasporto la U.s.l riconoscerà annualmente alla MISERICORDIA la somma (esente da Iva ai sensi dell'art.8 c.2 della legge 266/1991) di **euro 47.232,00** a titolo esclusivo di rimborso spese (A) salvo quanto previsto dall'articolo 15. Tale rimborso spese è determinato in funzione di una prevista percorrenza annua dei mezzi MISERICORDIA pari a **km 65.600** con una tolleranza massima del 2% in più e in meno. In presenza di variazioni di percorrenza entro i suddetti margini di tolleranza il rimborso spese resterà immutato. L'eventuale

percorrenza che si discosti in più o in meno dal margine di tolleranza sarà regolata economicamente in base al rimborso spese medio chilometrico (A/B) ridotto del 10%.

- 15 Per quanto riguarda il trasporto di cui al punto e) della convenzione (trasporto dializzati), la U.S.L. riconosce alla MISERICORDIA € 81,00 a seduta dialitica per viaggio singolo comprensivo di A/R ed € 54,00 cadauno a seduta se viaggio multiplo comprensivo di A/R.
- 16 La U.S.L. , inoltre, dà la propria disponibilità ad effettuare i corsi di formazione per il personale addetto ai servizi della U.S.L. (alcune lezioni teorico pratiche e BLSD) tramite il proprio Centro di Formazione Professionale, da concordare con il Coordinamento delle Misericordie.
- 17 Annualmente il rimborso di cui agli artt.14 e 15 potrà, a richiesta, essere adeguato con l'applicazione del tasso inflattivo programmato, previsto nei documenti ufficiali del Governo Nazionale, al valore costituito dal 50% dei rimborsi dell'anno precedente. Annualmente la Misericordia produrrà alla U.S.L. copia sottoscritta sotto la sua esclusiva responsabilità del rendiconto delle spese sostenute per l'attività convenzionata al fine di dimostrare il totale impiego delle somme ricevute per i fini della presente convenzione.
- 18 La MISERICORDIA di Castiglione del Lago dichiara che tutti i pagamenti a favore della stessa per le attività di cui alla presente convenzione, devono essere effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, come da autocertificazione agli atti degli

Uffici. La MISERICORDIA si obbliga a comunicare all' Azienda Usl ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.

- 19 La MISERICORDIA produrrà mensilmente, possibilmente on – line, un unico riepilogo informatizzato, secondo le indicazioni della Usl, delle prestazioni eseguite rendendosi disponibile a fornire tutte le notizie integrative eventualmente richieste dalla Usl.

In particolare:

- I riepiloghi dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
- Dovranno essere suddivisi, a seconda dell'autorizzazione, tra Ospedale e Territorio come segue:
  - Ospedale (118, Dimissioni ospedaliere);
  - Distretto (ricoveri programmati e trasporto c/o ambulatori specialistici, trasporto c/o Centri di riabilitazione, trasporti disabili minori afferenti allo SREE);
- I riepiloghi relativi ai trasporti autorizzati dal Distretto dovranno essere distinti per Centri di Salute come segue:
  - Ricoveri programmati e trasporto per ambulatori specialistici
  - Trasporto verso Centri e Servizi di Riabilitazione
  - Trasporti autorizzati dallo SREE
- Nel caso in cui, con particolare riferimento ai disabili minori e adulti, che accedono ai Centri di Riabilitazione, alcuni trasporti potessero essere effettuati, anziché con ambulanza, con i pulmini attrezzati che potrebbero trasportare contemporaneamente più utenti che accedono allo stesso Centro o che hanno orari coincidenti per accedere ai servizi riabilitativi dei Distretti, i Responsabili dei Servizi Distrettuali

indicheranno nell'autorizzazione quali potranno essere i trasporti multipli in modo da consentire il calcolo di un solo trasporto per più soggetti, considerando il chilometraggio dalla sede della MISERICORDIA all'abitazione più distante, ottenendo così la razionalizzazione della spesa.

- Le autorizzazioni ai trasporti e i fogli di viaggio dovranno essere debitamente firmati dal Sanitario della U.S.L. (appartenete al Centro di Salute o Ospedale) in originale.

20 La MISERICORDIA si impegna a comunicare alla Usl ogni notizia e circostanza ritenuta atta al miglioramento e/o razionalizzazione del servizio nonché alla individuazione di eventuale uso improprio dello stesso. A tal fine la Usl comunicherà le direttive impartite ai propri servizi.

21 Alla MISERICORDIA di CASTIGLIONE sono forniti gli elenchi nominativi dei pazienti/utenti che usufruiranno del servizio di trasporto sanitario nonché l'elenco delle Strutture dove ciascuno di essi dovrà essere condotto. Per tali motivi la MISERICORDIA ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa, con il dovere di:

- a) individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo citato in premessa, nominarle per iscritto "Incaricati del trattamento" ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;

- b) verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti, anche attraverso controlli periodici;
- c) non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative all'accordo in questione, salvo che la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;
- d) non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;
- e) rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigenza del presente incarico sia per tutto il tempo successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;
- f) consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
- g) evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda U.S.L. per gli adempimenti di competenza;
- h) assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistemistica che si svolgano nel rispetto della vigente normativa.

22 Per eventuali controversie è competente il Foro di Perugia.

23 La presente convenzione ha effetto dal 1/6/2013 per la durata di anni tre, con possibilità di rinnovo su richiesta della Usl ed assenso formale della MISERICORDIA, per eguale periodo triennale. In ogni caso la convenzione è prorogabile alla scadenza a semplice richiesta della U.S.L. per un periodo massimo di giorni 90 .

24 Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'oneri della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi, nonché nel capo VII del vigente codice civile ( art. 1678 e segg.).

25 Per quanto previsto all'art. 3 di seguito si indicano le zone di affidamento non esclusivo del servizio:

**CASTIGLION DEL LAGO, TUORO, PANICALE e PACIANO**

Tutto l'ambito territoriale dei suddetti Comuni.

Parco automezzi: Autoambulanze tipo A n. 1

Ambulanza di tipo B n. 3

Automezzi per trasporto disabili e persone  
con handicap n. 3

Auto omologata per soccorso avanzato n. 1

Auto omologata trasporto sangue n. 1

25. Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente convenzione.

26. Ai fini fiscali si dichiara che il valore annuo iniziale stimato dei rimborsi spese previsti dalla presente convenzione è pari ad euro 86.112,00 e che la presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 della legge 11/8/1991 n. 266.

27. La presente convenzione consta di n. 11 facciate interamente scritte e n. 17 righe nell'ultima pagina (escluse le sottoscrizioni) ed è redatta in tre esemplari di cui uno per la U.S.L. Umbria n. 1, uno per la Misericordia ed uno per la registrazione in esenzione.

Letto , approvato e sottoscritto

Per la U.S.L. Umbria n. 1

Per la MISERICORDIA

Il Direttore Generale

Il Governatore

Dott. Giuseppe Legato

Sig. Ivo Massinelli

\_\_\_\_\_

*La MISERICORDIA dichiara espressamente di conoscere ed accettare quanto previsto all'art.20 "Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'oneri della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi" in specie per ciò che attiene ai termini di pagamento ed agli eventuali interessi di mora.*

.....per la MISERICORDIA

*La MISERICORDIA, consapevole delle sanzioni penali cui andrebbe incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della esenzione dall'imposta di registro e di bollo, che la presente convenzione è finalizzata esclusivamente al raggiungimento dei fini solidaristici per i quali l'organizzazione stessa risulta costituita.*

.....per la MISERICORDIA